

COMUNE DIRAPONE

PROVINCIA DI POTENZA

In data 05/11/2010 presso la sede Municipale del Comune di RAPONE la Delegazione Trattante, così composta:

- Delegazione di parte pubblica:
Presidente Dr. Antonio PUTIGNANO
- Rappresentanze sindacali di seguito indicate:




Organizzazioni sindacali territoriali:

FP CGIL - Pasquale Paolino



UIL FPL - Dr. Antonio Guglielmi



A seguito della delibera di G.C. 78 in data 08/10/2010, procede alla definitiva sottoscrizione dell'allegato C.D.I., parzialmente modificativo del C.D.I. sottoscritto in data 02.03.2005, nonché l'accordo per la gestione delle risorse decentrate per gli anni 2009/2010 e la disciplina dell'incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06 incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06.

ART.1

Ridisciplina fondo produttività

L'art. 44 " Fondo per la produttività collettiva individuale per il miglioramento dei servizi"
del vigente CDI è integralmente riformulato come segue:

Il fondo è finalizzato a compensare gli effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi erogati, legati alla produttività collettiva ed individuale, così come previsto dall'art.37 del vigente CCNL .

Il fondo è utilizzato per promuovere, nell'ambito delle ore contrattuali, il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'ente finalizzato al conseguimento di un più alto livello di efficienza ed efficacia dei servizi.

Con accordo di delegazione trattante, annualmente si provvederà a **determinare le quote del fondo da destinare al finanziamento della produttività collettiva e/o dei piani di lavoro e di altre iniziative predisposte dai responsabili.**

1. Produttività collettiva

La quota del fondo destinata alla produttività collettiva sarà ripartita in base alla categoria di appartenenza, a cui si attribuiscono i seguenti parametri percentuali:

Categoria A	parametro 150
Categoria B	parametro 150
Categoria C	parametro 200

2. Piani di produttività

La quota del fondo di cui all'oggetto viene utilizzata per la realizzazione di piani di lavoro e/o di altre iniziative predisposte dai responsabili per elevare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali, con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza, anche mediante articolazione e flessibilità degli orari.

L'ammontare delle risorse da assegnare alle singole strutture per tali finalità può essere determinato in base ai parametri di cui al precedente punto sub 1) ovvero in base a criteri definiti in sede negoziale.

I responsabili dei SETTORI hanno l'obbligo di predisporre, entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno, uno o più piani di produttività annuali che, coinvolgendo il **maggior numero** di personale, siano collegati agli obiettivi definiti o **comunque indicati** dall'Amministrazione.

Ciascun piano dovrà contenere:

- **Descrizione sintetica dell'attività o della specifica iniziativa con indicazione degli obiettivi**
- **Il valore economico del piano o dell'iniziativa proposta**
- **il numero del personale diviso per categorie e per profilo professionale e le attività da svolgere;**
- **i tempi di attuazione;**

Il piano dovrà essere redatto su apposita scheda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, ed essere sottoposto alla Giunta per la preventiva approvazione.

3) Liquidazione dell'incentivo.

Il responsabile, verificato il grado di realizzazione degli obiettivi prefissati ovvero il conseguimento dei risultati attesi, predispone la liquidazione dell'incentivo, previa valutazione dei singoli dipendenti in dotazione alla struttura cui è preposto ovvero per ciascun lavoratore che ha partecipato alla realizzazione del piano oppure al personale coinvolto in altre specifiche iniziative attivate, utilizzando a tal fine le schede allegato al presente articolo.



La quota di incentivo sarà distribuita sulla base del solo elemento di valutazione attinente l'apporto qualitativo. E' determinato dai sottoelencati parametri ed espresso in termini di:

1. Impegno profuso
2. Professionalità
3. Flessibilità e disponibilità
4. Precisione e puntualità
5. Collaborazione

Per ogni parametro è prevista una valutazione attraverso l'attribuzione di un punteggio al quale è associato un giudizio sintetico a fianco di ciascuno indicato:

< sufficiente = 6; discreto = 12; significativo=16; rilevante =20

Nel caso in cui l'apporto qualitativo non consenta l'attribuzione di un punteggio almeno pari a 30(trenta) il singolo dipendente non parteciperà alla distribuzione dell'incentivo.

Per calcolare l'importo da attribuire ad ognuno si dividerà la somma distribuibile per la sommatoria dei punteggi individuali e la si moltiplicherà per il punteggio conseguito dal singolo dipendente.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

- A) Produttività collettiva
 B) Piano di lavoro o specifica iniziativa _____

Cognome e Nome	Categoria	Settore	ufficio

A1) Parametri di Valutazione attinenti l'apporto qualitativo:
 (Standard ; Sufficiente = 6 Discreto = 12 ; Significativo = 16; Rilevante = 20)

1. Impegno profuso		6	12	16	20
2. Professionalità		6	12	16	20
3. Flessibilità e disponibilità		6	12	16	20
4. Precisione e puntualità		6	12	16	20
5. Collaborazione		6	12	16	20
Totale punti					
Partecipa distribuzione incentivo		SI	NO		

	Quota da liquidare	€.	
--	--------------------	----	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ART. 2
Modifiche ed integrazioni art. 47 CDI

Le parti concordano nel ritenere che la corretta applicazione di tale istituto, necessita di un completo ripensamento delle modalità applicative in essere, tenendo altresì conto che le risorse necessarie devono essere reperite nella parte stabile del fondo

In relazione a quanto precede, l'indennità di disagio l'art. 47, comma 1, lett. b) è ridisciplinata nei seguenti termini :

b) L'indennità di disagio con decorrenza 01 gennaio 2010 è riconosciuta unicamente al personale operativo e/o esecutivo:

1. impegnato in regime di orario flessibile per assicurare l'espletamento dei servizi ausiliari e di assistenza scolastica;
 2. per attività legate a servizi esterni che presentano particolari situazioni di disagio causate da: - condizioni metereologiche, possibili anticipazioni e/o posticipazioni dell'orario di lavoro, esposizione a situazioni di disagio connesse all'utilizzo di strumenti, attrezzature, apparecchiature di utilizzo disagiata, quando non rientrino nelle attività di rischio.
- Il compenso è corrisposto in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio nel mese ed è inoltre proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto a tempo parziale.

Al 1° comma del medesimo art. 57 viene infine aggiunto il seguente capoverso:

c) L'indennità maneggio valori viene erogata al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa secondo la disciplina richiamata all'art. 36 del CCNL del 14/09/2000.

Al personale addetto al servizio economato viene riconosciuta una indennità giornaliera, per l'effettiva durata dell'espletamento dell'incarico, la cui misura viene determinata in modo diversificato in rapporto all'ammontare annuo dei valori maneggiati:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| • Fino ad € 1.000 | € 0,20 |
| • oltre € 1.000 e fino ad € 3.000 | € 0,40 |
| • oltre € 3.000 e fino ad €. 5.000 | € 0,60 |
| • oltre € 5.000 e fino ad € 10.000 | € 1,00 |
| • oltre €.10.000 | € 1,50 |

Per l'anno 2009 ai fini l'erogazione delle Indennità di cui alle precedenti lettere b) e c), si applica la disciplina prevista dai precedenti accordi.



ART. 3

Revisione disciplina compensi dall'art.17 . comma 2 , lettera f) del CCNL 1/4/1999,

L'art. 48 del vigente CDI è sostituito con il seguente: ai lavoratori cui siano formalmente affidate specifiche responsabilità riferite ad articolazioni strutturali di secondo livello (uffici), può essere corrisposto, entro il limite economico della dotazione dello specifico fondo annualmente costituito, un compenso annuo nella misura massima individuale di 2.500, al personale ascritto alle cat. B, C nonché D se non titolare di posizione organizzativa, secondo le modalità definite dalla Delegazione Trattante in sede di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate. L'erogazione sarà disposta dai responsabili di settore in favore del personale incaricato e posto alle rispettive dipendenze funzionali, attraverso l'applicazione dei parametri di valutazione di cui alla scheda riportata in calce al presente articolo. **Per l'anno 2010 il compenso è fissato nella misura massima individuale di € 800,00, non cumulabile in caso di incarichi plurimi.**

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Cognome e Nome	Categoria	Settore	ufficio

COMPENSO PER INCARICHI DI RESPONSABILITA' (art.17 c.2 lett. f) (CCNL 01.04.99)

LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI RESE VALORE MAX € _____
NELL'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILITA',
RAPPRESENTATO CON IL SEGUENTE GIUDIZIO NUMERICO DI SINTESI

VALUTAZIONE	1	2	3	4	5
	Minimo	Sufficiente	discreto	apprezzabile	elevato
COMPENSO DA ATTRIBUIRE = Valore Max/5 x	Quota da liquidare			€.	


IL RESPONSABILE DEL SETTORE



**ART.4
UTILIZZO RISORSE DECENTRATE**

Per l'anno 2009 l'ammontare delle risorse disponibili, , verrà utilizzato come segue:

riferimento	specifica fondo	Valori
art. 34 CCNL 2002/2005 art. 45 CDI	progressioni orizzontali	€. =====
art. 36 CCNL 2002/2005 art.48 CDI	art. 17 comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99 fondo specifiche responsabilità per : esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle cat. C e B, quando non risulti titolare di posizione organizzativa. L'indennità sarà erogata nella misura stabilita dal precedente accordo, la cui applicazione cessa definitivamente al 31/12/2009.	€.5.750,00
art.49 CDI	Fondo destinato a compensare specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche sottoelencate: - ufficiale di Stato Civile e anagrafe ed ufficiale elettorale - responsabile dei tributi - compiti di responsabilità affidati agli archivisti informatici - addetti uffici per le relazioni con il pubblico - formatori professionali - funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile	€. 891,70
art. 17, comma 2 lett. d) CCNL 1998/2001 art.47 CDI	maneggio valori orario notturno, festivo e notturno-festivo indennità di rischio (dal 01/01/2004 € 30 lorde art- 41 CCNL 2002/2005) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B, C	€. 6.350,00
art. 37 CCNL 2002/2005 art.44 CDI	compensi per: Produttività collettiva Piani di lavoro e/o altre iniziative	

disponibilità fondo disponibilità impiegata

€12. 991,70

differenza €. 7. 592,13

La quota residua 7.592,13 viene fatta ad affluire nel fondo 2010 per essere destinata alla produttività collettiva da erogarsi secondo il sistema di valutazione previsto dall'art. 44 CDI nel testo introdotto dal presente accordo.

Per l'anno 2010 l'ammontare delle risorse disponibili, verrà utilizzato come segue:

riferimento	specifico fondo	Valori
art. 34 CCNL 2002/2005 art. 45 CDI	progressioni orizzontali (decorrenza 01 luglio 2010)	€. 2.400,00
art. 36 CCNL 2002/2005 art.48 CDI	art. 17 comma 2, lett. f) CCNL 1/4/99 fondo specifiche responsabilità per : esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione; in particolare viene riconosciuta ai responsabili degli uffici nella misura max di €.800 pro-capite secondo la disciplina del presente accordo.	€.4.000,00
art.49 CDI	Fondo destinato a compensare specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche sottoelencate: - ufficiale di Stato Civile e anagrafe ed ufficiale elettorale - responsabile dei tributi - compiti di responsabilità affidati agli archivisti informatici - addetti uffici per le relazioni con il pubblico - formatori professionali - funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile	€. 891,70
art. 17, comma 2 lett. d) CCNL 1998/2001 art.47 CDI	maneggio valori orario notturno, festivo e notturno-festivo indennità di rischio (dal 01/01/2004 €. 30 lorde art- 41 CCNL 2002/2005) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B, C	€. 3.858,98

art. 37 CCNL 2002/2005 art.44 CDI	compensi per: Produttività collettiva	€ 7.519,03
	Piani di lavoro e/o altre iniziative finanziate con risorse aggiuntive	€. 3.100,00
	disponibilità fondo disponibilità impiegata	€.21.768,73
	differenza	€. ----

In relazione all'art. 1, comma 3, lett. c), ultimo periodo, del Regolamento di attuazione del sistema di valutazione permanente del personale ai fini della progressione orizzontale annesso al CDI 02/*03/2005, le parti concordano che, fermi restando i criteri di valutazione ivi predeterminati, per l'annualità di riferimento, la selezione per l'accesso alla progressione orizzontale deve considerarsi superata solo col conseguimento di una valutazione corrispondente ad almeno il 60% rispetto al solo parametro della qualità della prestazione e che avranno diritto alla progressione coloro i quali saranno utilmente collocati in graduatoria, sino alla concorrenza della dotazione di risorse disponibili nell'ammontare complessivo suindicato.

La quota del fondo di Euro 3.100,00 viene destinata al finanziamento dei seguenti piani di lavoro e/o delle iniziative, in larga parte, già definite in precedenti accordi e segnatamente per:

- 1) – Intensificazione attività di vigilanza € 1.000,00
Unità da impegnare: 1;
- 2) – Interventi straordinari gestione viabilità e manutenzione beni patrimoniali e demaniali € 1500,00
Unità da impegnare: 3;
- 3) – Interventi pulizia immobili verde pubblico € 600,00
Unità da impegnare: 2;

Le parti convengono che gli eventuali risparmi annuali rinvenienti dalle quote del fondo di cui agli artt. 45, 47, 48 e 49 del vigente CDI, come modificato dal presente accordo, possono essere destinate ad implementare la dotazione di risorse dei singoli fondi, ove si verificano eccedenze rispetto al preventivato.

Art. 5

Riformulazione disciplina incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/06

Le parti concordano di ridefinire la disciplina relativa alla costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 del del D.Lgs 163/06 e ss. mm.ii secondo la riformulazione recata dal testo regolamentare costituito da n. 13 articoli che viene allegato alla presente intesa quale parte integrante e sostanziale.

FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE




ART. ____ - OGGETTO

1. Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico-amministrativa, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale del settore Tecnico del Comune, inteso quale struttura organizzativa competente in materia.
2. Il fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., è ripartito per ogni singola opera o lavoro o atto di pianificazione con le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, ed assunti nel presente regolamento;
3. Il fondo stesso è da considerarsi comprensivo dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'attività svolta, le imposte e tasse corrispondenti e le quote di contributi a carico degli stessi;
4. La dotazione finanziaria del fondo può essere nel complesso fatta affluire in apposito stanziamento del bilancio comunale, ovvero distinta, con riferimento ad ogni singolo lavoro o atto di pianificazione, in corrispondenza dei pertinenti interventi di spesa.

ART. ____ CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO

1. La misura percentuale da applicare all'ammontare di ciascuna opera o lavoro, ai fini della costituzione del fondo in oggetto è data dalla somma di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto sub A) e di una di quelle di cui al successivo punto sub B) da applicare sulla misura massima normativamente consentita :

aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:

- A1)** 100% per lavori il cui importo non ecceda i 5.000.000 di Euro;
- A2)** 90% qualora l'importo sia compreso tra i 5.000.000 ed i 20.000.000 di Euro;
- A3)** 80% per importi superiori ai 20.000.000 di Euro.

aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera:

- B1)** 100% per interventi riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- B2)** 80% per interventi di manutenzione straordinaria;
- B3)** 60% per interventi di manutenzione ordinaria.

2. Nei casi in cui il progetto sia costituito da più progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
3. Il fondo è altresì formato dal 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.
4. Limitatamente alle fasi procedurali non concluse, le disposizioni regolamentari che seguono si applicano anche alle quote di incentivo accantonate anteriormente alla loro operatività.

ART. ____ - DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE CONCORRONO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il fondo, determinato a norma del precedente art. ____ è ripartito tra:
 - il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento;
 - il personale della struttura organizzativa interessata, debitamente incaricato:
 - a) che ha redatto, o ha partecipato materialmente alla redazione, e firmato il progetto o il piano;
 - b) che ha predisposto il Piano di sicurezza e svolto la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'opera;
 - c) della direzione dei lavori e del collaudo;
 - d) i collaboratori del responsabile del procedimento e degli altri incaricati.

ART. ____ - OPERE O LAVORI E ATTI DI PIANIFICAZIONE CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL FONDO

1. Concorrono alla formazione del fondo di cui al precedente art. ____:
 - a) **opera o lavoro:**
 - gli interventi previsti nel programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali (elenco annuale) dei lavori pubblici ; gli interventi definiti quali lavori pubblici dal Dlgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale; i lavori da eseguirsi in economia; i lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui alla normativa vigente; i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, costituiti da un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi ed uno schema di contratto;



b) **pianificazione urbanistica:**

- Piano Regolatore Urbanistico Generale e sue varianti di cui alla legislazione nazionale e regionale
- Piani attuativi e progetti urbanistici ad essi assimilati, PEEP, piani particolareggiati, piani per insediamenti produttivi, piani di recupero, Piani di lottizzazione d'ufficio e sue varianti;
- Atti di coordinamento della progettazione urbanistica: esame, osservazioni e controdeduzioni;
- Programma pluriennale di attuazione ed altri strumenti di programmazione urbanistica;
- Studi e piani regolatori attuativi di viabilità ed edilizia urbana;
- Altri atti e regolamenti disciplinati dalla legislazione regionale vigente in materia.

ART. ____ - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo di cui al precedente art. ____, viene effettuata come segue: la quota di fondo relativo ad un'opera o lavoro viene ripartita nelle seguenti percentuali:

- a1) responsabile del procedimento e suoi collaboratori: 30%;
- a2) personale che ha redatto il progetto: 45%;
- a3) personale incaricato della direzione lavori e collaudo: 20%;
- a4) personale incaricato per la redazione del piano di sicurezza : 5%

b) la quota di fondo relativa ad ogni singolo atto di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata od esecutiva viene ripartita nelle seguenti percentuali:

- b1) responsabile del procedimento e suoi collaboratori: 20%;
- b2) personale tecnico redattore del piano: 80%

2. l'aliquota di cui al punto a4) del precedente comma 1, è addizionata a quella di cui al punto a2), qualora il piano di sicurezza e di coordinamento e ss.mm.ii. è sostituito ai sensi di Legge;

3. la quota dell'incentivo attribuita al responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1 è dovuta in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui gli altri incarichi ivi indicati, siano affidati, in tutto o in parte, a soggetti esterni; in tal caso la quota spettante è rideterminata in misura pari al 60%

ART. ____ - RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SUOI COLLABORATORI


- 1. La quota dell'incentivo spettante al responsabile del procedimento dovrà essere a sua volta ripartita tra il medesimo ed i suoi collaboratori che hanno operato in ordine agli aspetti amministrativi e finanziari riguardanti la singola opera o lavoro o piano urbanistico, in entità e modalità che stabilirà il responsabile stesso.
- 2. La quota spettante ai collaboratori non potrà comunque complessivamente superare il 50% di quella da ripartirsi secondo il precedente articolo.
- 3. Nel caso in cui, per carenza d'organico, il responsabile del procedimento non potesse avvalersi dell'opera di collaboratori interni all'Amministrazione, l'intera quota percentuale di cui al precedente art. 5 spetterà unicamente al medesimo.

ART. ____ - RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AGLI INCARICATI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO E/O PIANO

a) Opera o lavoro. - La quota dell'incentivo (45%) assegnata al responsabile competente, a titolo di progettazione per ogni singola opera o lavoro, verrà ripartita, tra il nucleo di progettazione che ha concretamente redatto e sottoscritto il progetto dell'opera o del lavoro ed il restante personale della Struttura a cui appartiene il nucleo di progettazione nella seguente percentuale:

- nucleo di progettazione: 90%;
- collaboratori : 10%.

b) Pianificazione urbanistica. - La quota dell'incentivo (80%) assegnata al responsabile competente, a titolo di progettazione, per ogni singolo piano - generale, particolareggiato od esecutivo o comunque denominato, verrà ripartito tra il gruppo di elaborazione del Piano che ha concretamente predisposto lo stesso ed il



restante personale della struttura tecnica a cui appartiene il gruppo di elaborazione, nella seguente percentuale:

- gruppo di elaborazione: 90%;
- collaboratori : 10%.

ART. ____ - RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL NUCLEO DI PROGETTAZIONE O GRUPPO DI ELABORAZIONE

- a) Opera o lavoro. La quota spettante al nucleo di progettazione viene ripartita in eguale misura tra i tecnici che hanno elaborato e sottoscritto il progetto dell'opera o del lavoro in relazione all'impiego professionale, concettuale ed esecutivo necessario per il progetto medesimo.
- b) Pianificazione urbanistica. - La quota spettante al gruppo di elaborazione verrà ripartita in eguale misura tra i componenti del gruppo che hanno elaborato e sottoscritto il piano.

ART. ____ - RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA DIREZIONE LAVORI ED IL COLLAUDO

1. La quota dell'incentivo (20%) spettante agli incaricati della direzione dei lavori e collaudo di lavori pubblici e loro collaboratori viene così ripartita:
- personale incaricato della direzione lavori: 80%;
 - personale incaricato del collaudo: 10%;
 - collaboratori : 10%.

ART. ____ - RIPARTIZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E LORO COLLABORATORI

1. La quota dell'incentivo (5%) spettante agli incaricati della predisposizione dei piani di sicurezza in fase di progettazione dei lavori e loro collaboratori viene così ripartita:
- personale incaricato della sicurezza in fase di progettazione: 80%;
 - collaboratori : 20%.

ART. ____ - INTERVENTI PARZIALI DI PROGETTAZIONE

1. Opera o lavoro
- a) Nel caso che il personale tecnico incaricato non intervenga in tutte e tre le fasi di progettazione, la quota dell'incentivo verrà calcolata in base alle fasi progettuali eseguite direttamente, secondo le percentuali:
- progetto preliminare: 20%;
 - progetto definitivo: 30%;
 - progetto esecutivo: 50%;
- b) Nei casi normativamente previsti in cui è possibile, previa indicazione del R.U.P., i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, le rispettive quote percentuali di competenza sono cumulate;
- c) Nel caso di redazione di perizie, stime, capitolati d'onori, ecc. per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, d'urgenza ed in economia, per i quali non sono necessarie le tre fasi di progettazione la quota del fondo prevista verrà calcolata secondo la percentuale del 50%.
2. Pianificazione urbanistica.
- Nel caso venga affidata al personale interno una sola parte dell'elaborazione di un piano urbanistico generale, particolareggiato od esecutivo la quota del 30% verrà riferita all'importo delle competenze che, in base alle vigenti tariffe professionali corrispondono alla parte di incarico affidati.

ART. ____ - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. I conferimenti degli incarichi ai progettisti interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggiore numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
2. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altre unità organizzative.
3. I gruppi di progettazione sono costituiti dai profili professionali ed operativi che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.



4. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, adottato dalla Giunta, con il quale vengono altresì indicate le modalità di copertura della relativa spesa a valere sul fondo costituito a norma del precedente art. _____;
5. Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:
- individuato il lavoro o l'opera da progettare, ovvero l'atto di pianificazione da redigere;
 - determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
 - fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
 - individuati il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione;
 - nominato il Responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato; in assenza di formale individuazione le relative funzioni devono considerarsi affidate al responsabile del settore competente in materia;
 - definiti gli eventuali servizi o attività indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente;
 - definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.
6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge attività di collaborazione dev' essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile del settore competente, d'intesa col R.U.P., se persona diversa, provvede a formare un elenco dei partecipanti alle attività di progettazione e di pianificazione a titolo di collaborazione, indicando, ove possibile, i compiti ed i tempi assegnati a ciascuno.
7. Il personale incaricato per la progettazione o per la redazione dell'atto di pianificazione e quello comunque interessato al progetto o al piano non potrà, in ogni caso, fruire di compensi per prestazioni straordinarie connesse a dette attività svolte in orario extra lavorativo.

ART. ____ - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo progetto di opera o lavoro e per ogni atto di pianificazione urbanistica avverrà con singoli provvedimenti del Responsabile competente, dopo la ripartizione del fondo in attinenza alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Detta liquidazione avverrà entro i seguenti termini temporali:
- a) opera o lavoro:
- quota spettante al responsabile del procedimento di attuazione del singolo intervento e loro collaboratori:
 - 50% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
 - il saldo entro 30 giorni dal collaudo definitivo dell'opera o lavoro;
 - quota spettante al personale che ha redatto il progetto entro il 30° giorno successivo dalla data di approvazione del medesimo;
 - quota spettante al Direttore dei lavori, al Responsabile della sicurezza e collaudo dopo l'approvazione dei documenti di contabilità finale e collaudo dell'opera;
- b) pianificazione urbanistica:
- quota spettante al Responsabile del procedimento e suoi collaboratori:
 - 50% entro 30 giorni dalla data di adozione dell'atto di pianificazione urbanistica;
 - il saldo entro 30 giorni successivi all'approvazione definitiva dell'atto di pianificazione urbanistica;
 - quota spettante al personale che ha redatto materialmente l'atto di pianificazione urbanistica:
 - 50% entro 30 giorni dalla data di adozione dell'atto di pianificazione urbanistica;
 - il saldo entro 30 giorni successivi all'approvazione definitiva dell'atto di pianificazione urbanistica;

